

REGOLAMENTO (CEE) N. 911/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1988

che fissa, per il 1988, i contingenti che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/85 prevede per taluni prodotti del settore vitivinicolo l'applicazione, da parte del Portogallo, di restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dai paesi terzi sotto forma di contingenti annui; che occorre fissare i contingenti per il 1988 tenendo conto in particolare dei contingenti del 1987 e degli scambi constatati; che sembra adeguato aumentarli del 10 % rispetto al contingente fissato dal regolamento (CEE) n. 34/87 della Commissione⁽³⁾ per il 1987;

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi all'importazione in Portogallo dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati e alle misure adottate da questo Stato membro per l'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che il Portogallo deve aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue:

(in hl)		
Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1988
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti da alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	(Totale) 10 300
	— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:	
2204 21	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:	
ex 2204 21 10	— Vini diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 14.